



Protocollo d'intesa
tra il
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
e
il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
contenente
LINEE GUIDA
in materia di patrocinio a spese dello Stato
nei procedimenti di protezione internazionale

Il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM) con sede in Roma P.zza Indipendenza n. 6, rappresentato dall'On. Avv. Giovanni Legnini, nella sua qualità di Vicepresidente del CSM, e il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) con sede Roma Via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite "Parti"

Rilevato che la complessiva situazione geo-politica nel Mediterraneo, nell'Africa sub sahariana e nel vicino Oriente ha generato una crescita esponenziale dei flussi migratori;

Rilevato che l'aumento del numero dei migranti nel nostro Paese non può essere percepito come un fenomeno straordinario, avendo ormai assunto, per la sua considerevole entità, carattere strutturale;

Visto l'esponenziale aumento dei procedimenti per l'ottenimento della protezione internazionale, venutasi a determinare nei diversi uffici giudiziari competenti per effetto degli imponenti flussi migratori, registrati soprattutto nell'ultimo biennio;

Viste le prassi non omogenee adottate sia dall'Autorità Giudiziaria, sia dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in materia di ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, attualmente disciplinata dall'art. 16 del D. LGS 25/2008;

Considerato che il quadro normativo è attualmente rappresentato dal D.LGS 25/2008, come modificato dal recente DL 13/2017, convertito in L 46/2017, che ha apportato modifiche al procedimento giurisdizionale, segnatamente tra le altre, la trattazione collegiale, una articolata regolamentazione della partecipazione del richiedente e l'abolizione del secondo grado di merito;

Ritenuto che il quadro normativo è rappresentato, tra le tante fonti, dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta di Nizza, dalla Costituzione Italiana, oltre che dal diritto interno;

Considerato che la natura inviolabile del diritto di asilo richiede di rimuovere ogni ostacolo alla corretta applicazione della normativa vigente in tema di protezione internazionale e di riconoscimento dello status di rifugiato;

Considerato che i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello Stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione;

Ritenuto, in particolare, che la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva, nel rispetto della normativa interna di rango costituzionale e della normativa sovranazionale, che non si traduca in vuoto simulacro, porta come indefettibili corollari sia quello dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello Stato sia, soprattutto, quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell'ambito di tali procedimenti;

Ritenuto che per armonizzare e contemperare tali insopprimibili esigenze con l'impegno finanziario dello Stato, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016, le stesse intendono impegnarsi a promuovere la predisposizione di protocolli tra i singoli uffici giudiziari e i Consigli degli ordini forensi territorialmente competenti, oltre che di accordi con enti e/o cooperative che possano garantire l'assistenza di interpreti qualificati;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016;

Le Parti convengono quanto segue:

- 1) Con il presente Protocollo d'intesa le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti nella materia della protezione internazionale, l'adozione di protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di seguito indicate e a esercitare i rispettivi poteri di vigilanza.
- 2) In tal senso, le Parti auspicano che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti, tenuto conto delle esigenze di tutela dei



diritti inalienabili dei richiedenti e della difficoltà a documentare i requisiti formali previsti dalla normativa italiana, al momento dell'esame della domanda di ammissione, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato:

a) garantiscano una celere decisione in merito alle richieste di ammissione in via provvisoria, predisponendo adeguate strutture operative;

b) con riferimento al possesso delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 77 DPR 115/2002, a fronte dell'oggettiva impossibilità di adempiere alla prescrizione, valutino l'idoneità e l'autosufficienza dell'autocertificazione dell'interessato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 94 del DPR 115/2002, richiamato dall'art. 16 del D. Lgs. 25/2008.

3) Le Parti auspicano, altresì, che :

a) del pari, e senza minimamente voler incidere sulle valutazioni di sua stretta competenza, l'A.G., sia a fronte del rinnovo dell'istanza di ammissione eventualmente respinta in via provvisoria dal C.O.A., sia in sede di verifica definitiva dell'esistenza dei presupposti per l'ammissione e per il mantenimento della stessa, possa valutare se attenersi ai medesimi criteri, nonché che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico;

b) al fine di assicurare pienezza del diritto di difesa nei confronti del richiedente la protezione internazionale, i Tribunali ed i C.O.A. territorialmente competenti possano stipulare convenzioni con enti e/o associazioni che assicurino l'assistenza, fin dal primo momento, in conformità a quanto richiesto dall'attuale normativa,

anche secondaria, in tema di incarichi da assegnare agli ausiliari del giudice, di un interprete qualificato, equamente retribuito ex DPR n. 115/12, che parli la lingua conosciuta dal richiedente la protezione internazionale.

c) In concordanza con le linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale (delibera plenaria del 15 marzo 2017) siano promosse tutte le forme di intesa tra i Tribunali ed i C.O.A. territorialmente competenti con enti pubblici o privati locali, nonché con i centri di accoglienza e con le organizzazioni non governative, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria, attraverso protocolli, di poter stabilmente contare su interpreti e mediatori culturali affidabili e con le necessarie qualità soggettive.

- 4) Le Parti, infine, auspicano che i singoli uffici giudiziari e i Consigli degli ordini forensi stipulino protocolli con cui offrire linee guida in tema di redazione dell'istanza di liquidazione del compenso spettante ai difensori, anche mediante prospetti di richiesta di liquidazione concordati, tenendo in conto il principio dell'equità del compenso per la prestazione professionale, nonché determinando le modalità di presentazione delle stesse all'Autorità Giudiziaria per una pronta liquidazione.

Roma, 7 luglio 2017

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. Giovanni Legnini